

AMSC S.p.A.
Via Aleardi 70 - 21013 Gallarate
P.I. 02279540120

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Perdite Acqua

GBS SpA
General Broker Service
Uffici di Milano
Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano
Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473
Mail: milano@gbsspa.it

PCA SpA
Broker di assicurazione e
riassicurazione
S.S. 211 della LOMellina – Loc. S. Guglielmo
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507
Mail: giovanni_roncaglia@pcabroker.it

Definizioni comuni

ASSICURATO

Sono espressamente assicurati tutti i Clienti del Servizio Acquedotto dei Comuni gestiti dalla Contraente, comunque in provincia di Varese, ad eccezione di quelli ricompresi nelle utenze speciali, come indicate nel Regolamento di somministrazione dell'acqua in vigore (cantieri edili, impianti per vivai di piscicoltura, frigoriferi, di condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti antincendio) e utenze industriali.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta in qualità di Azienda Multiservizi Comunali, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.

BROKER

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in Cobrokeraggio con PCA S.p.A. (in seguito detti più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse degli Utenti del servizio di distribuzione gas.

FRANCHIGIA PER SINISTRO

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice delegataria della polizza..

Art. 1 - Norme che regolano la polizza

Art. 1.1 - Prova della polizza

La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sulla polizza, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Il premio è frazionato in rate semestrali.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 (Durata della polizza) la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.6 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.7 - (Controversie sulla definizione del danno)

In mancanza di un accordo sulla risarcibilità oppure sulla valutazione del danno, la vertenza verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo in accordo fra i primi due ovvero, in difetto di accordo su istanza di una delle parti, dal Presidente del tribunale del Foro competente.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.9 - Durata della polizza

La polizza di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e non è previsto il tacito rinnovo. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.14 - Altre assicurazioni

L'utente è esonerato dalla preventiva dichiarazione dell'esistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi da lui direttamente, o da altri a suo favore.

In caso di sinistro l'utente ne darà comunque avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, fermo restando che per la presente garanzia, l'utente può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, ma l'indennità complessivamente liquidata non può superare l'ammontare del danno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità solidale tra le Società assicuratrici interessate.

Art. 1.15 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Cliente assicurato deve:

1. procedere all'immediata riparazione o sostituzione della tubazione lesa e produrre la relativa fattura sia al Contraente che alla Società;
2. provvedere alla lettura sul contatore dei metri cubi erogati immediatamente dopo il momento dell'avvenuta riparazione e comunicarla sia al Contraente che alla Società;
3. segnalare tempestivamente la perdita d'acqua con comunicazione scritta anche a mezzo lettera raccomandata, telex, telegramma o fax sia alla Contraente che alla Società che disporrà i relativi accertamenti, indicando la causa del danno e l'esatta ubicazione ove la perdita si è verificata;
4. conservare le tracce, i residui nonché ogni altra documentazione del sinistro sino alla liquidazione, senza avere diritto, per questo, ad indennità alcuna;
5. fornire al Perito della Società copia della bolletta debitamente quietanzata in cui compaia, come voce singola, l'importo relativo al premio assicurativo della presente polizza. Relativamente ai solo nuovi Clienti non ancora fatturati, il contratto di somministrazione dell'acqua regolarmente quietanzato ove sia evidenziato come voce singola l'importo relativo al premio assicurativo versato.

L'inadempimento di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.)

Art. 1.17 - Liquidazione

Resta tra le parti convenuto che la Società si impegna a procedere alla liquidazione dei danni e/o al pagamento degli indennizzi, entro un termine di 90 giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilità dell'accertamento materiale del danno e per la sezione infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 1.18 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, entro 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, la Società si impegna a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri liquidati (con indicazione di ogni singolo importo liquidato);
- Sinistri riservati (con indicazione di ogni singolo importo riservato);
- Totale sinistri senza seguito.

Art. 1.19 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax o telegramma indirizzati al Broker.
Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.20 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato / Prospetto di offerta).

Art. 1.21 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio della presente assicurazione viene conteggiato moltiplicando il premio unitario lordo annuo convenuto per il numero delle utenze allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua esercita dalla Contraente che hanno aderito alla proposta di assicurazione. La Contraente si impegna a comunicare alla Società, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza di ogni annualità, il numero e l'elenco effettivo delle utenze in base alle quali verrà effettuata la regolazione del premio.

La prima regolazione del premio dovrà tenere conto delle variazioni intervenute per il periodo di riferimento come segue:

- Il premio di regolazione relativo all'ingresso in garanzia dei nuovi utenti in corso d'anno viene conteggiato moltiplicando 1/12 del premio annuo suindicato per il numero dei mesi di copertura;
- Il primo mese di garanzia verrà calcolato interamente indipendentemente dal giorno di ingresso.

La Società predisporrà un apposito atto di regolazione.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.22 - Efficacia della garanzia

Presupposto essenziale per l'efficacia dell'assicurazione è che i Clienti assicurati non abbiano espressamente rinunciato alle prestazioni del presente contratto.

La garanzia è operante a favore degli Assicurati regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua a far data dalle ore 24.00 del giorno di effetto del presente contratto e che non abbiano rinunciato entro 90 giorni dalla suddetta decorrenza, o entro il termine di scadenza del pagamento della prima fatturazione solo nel caso che tale termine abbia scadenza antecedente al limite dei 90 giorni previsto dalla procedura del silenzio-assenso attivata.

Per i Clienti che sottoscrivono il contratto di somministrazione dell'acqua in tempi successivi, la copertura decorre dal momento in cui il Cliente, sottoscrivendo il contratto di somministrazione, aderisca alla copertura assicurativa provvedendo al versamento pro rata del premio sino al 31.12 dell'annualità assicurativa in corso contestualmente al versamento delle spese contrattuali.

Nel caso di accertata morosità di un Cliente, la copertura si intenderà non operante dalla data di scadenza indicata nell'ultimo sollecito comunicato al Cliente sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

La copertura ha termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare il contratto di utenza o per espressa rinuncia in forma scritta del Cliente assicurato da comunicarsi per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza naturale.

In tal caso, il Cliente non avrà diritto al rimborso dei premi pagati o fatturati con le fatture già emesse.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Perdite Acqua

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Norme che regolano la polizza (Art. 1).

L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano la polizza, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato, tramite il Contraente, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto, l'addebito delle perdite d'acqua computate dalla Contraente nelle fatture di pagamento sulla base dei limiti di cui al successivo Art. 2.4

Art. 2.2 - Clienti Assicurati

Sono espressamente assicurati tutti i Clienti del Servizio Acquedotto di Gallarate ad eccezione di quelli ricompresi nelle utenze speciali, come indicate nel Regolamento di somministrazione dell'acqua in vigore (cantieri edili, impianti per vivai di piscicoltura, frigoriferi, di condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti antincendio) e utenze industriali.

Si precisa che se ad un unico contratto di somministrazione sono sottese più unità abitative, i clienti aderenti dovranno provvedere al versamento del premio singolo per ciascuna di esse nella misura indicata nel frontespizio di polizza.

Si precisa altresì che per le utenze miste con unico contatore (cioè sia per uso domestico che per uso non domestico) il premio da versare sarà differenziato in base all'utilizzo.

Art. 2.3 – Definizione di Perdita d'Acqua Assicurata

La perdita d'acqua di cui trattasi deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Sono escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, di impianti di utilizzazione, degli scarichi, degli addolcitori, quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di Interventi di riparazione effettuati dal Cliente, quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal Cliente o da Terzi, quelle conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto

Rientrano in garanzia le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi per sole utenze multiple ad esclusione di quelle a servizio di impianti antincendio

Art. 2.4 – Limiti di copertura / franchigia

La perdita d'acqua, riscontrata su singole utenze, per rientrare nei limiti assicurabili deve aver fatto registrare un consumo fatturato superiore del 50% alla media delle due annualità precedenti, rapportata al periodo entro il quale si è verificato l'evento. La percentuale di cui sopra si riduce al 25% nel caso di perdite d'acqua riscontrate in utenze multiple con unico contatore composte da almeno 8 nuclei famigliari. Nei casi di nuovi Clienti la media dei consumi sarà calcolata con riferimenti ai consumi dei Clienti con pari tipologia di utenza.

Art. 2.5 – Liquidazione del danno

L'assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua al netto dei limiti di cui al precedente articolo 2.4. Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione (IVA compresa qualora l'utente non la possa fiscalmente recuperare) relative alla parte di consumo eccedente i limiti di cui sopra. Il Cliente che verifichi una perdita che può rientrare nei termini assicurativi deve darne immediato avviso al Contraente ed alla Società come da successivo articolo. La Società disporrà gli accertamenti dei sinistri. Essi verranno liquidati dalla Società stessa al Contraente che provvederà a rimborsarli ai Clienti danneggiati. Il

pagamento dell'indennizzo verrà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte della Contraente e dell'Assicurato di tutta la documentazione di cui al successivo articolo, ad esclusione dei sinistri per i quali la Società faccia opposizione o richiesta di ulteriori accertamenti.

Si stabilisce che non verrà liquidato più di un sinistro annuo per utenza singola e due sinistri per anno assicurativo per utenze multiple.

In nessun caso, la Società liquiderà somma superiore a €300.000,00 per ogni singola annualità assicurativa.

Art 2.6 – Lettura del contatore

Il Contraente eseguirà e/o farà eseguire di norma almeno due letture annue dei contatori.

Art. 2.7 – Massimali

Il massimale è stabilito di €7.500,00 per sinistro per Cliente domestico in utenza singola e/o per Cliente domestico in utenze multiple, o non domestico e/o utenze miste.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante del presente contratto
(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

1 CONTRAENTE	AMSC SpA Via Aleardi n. 70 21013 Gallarate (VA) P.I. 02279540120
2 DURATA CONTRATTUALE	Anni 5 Dalle ore 24 del 31/12/2008 Alle ore 24 del 31/12/2013 Rateazione annuale del premio
3 RISCHIO ASSICURATO	Polizza Perdite acqua
4 MASSIMALI GARANTITI	<ul style="list-style-type: none">▪ Limite per utente Euro 7.500,00▪ Limite annuo Euro 300.000,00
5 NUMERO UTENTI PREVENTIVATO	30000
6 OFFERTA ECONOMICA	Premio unitario per utente Euro (Da applicare sul totale annuo preventivato)
PREMIO LORDO ANNUO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	Euro

7 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi della Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente
